

e senza purtroppo avvertire la progressiva importanza che assumeva il popolo, considerato come massa, nella vita dello Stato.

Il collegamento tra magistrature centrali e periferiche si attuò anche col mezzo dei sindaci inquisitori di Levante, i quali furono incaricati periodicamente di svolgere funzioni amministrative e giurisdizionali varie.

Riguardo alla procedura civile e penale ordinaria, Venezia stabilì che gli appelli fossero, in generale, deferiti alle supreme magistrature metropolitane, che furono la Quarantia al criminale e la Quarantia al civil nuova. Ma vi furono varie eccezioni che furono consigliate da considerazioni di opportunità (Cherso ed Ossero, ad es., portavano i loro appelli al Podestà di Capodistria; ampia giurisdizione in sede di appello ebbero pure i Provveditori generali di Dalmazia e del Levante).

Considerando nel loro complesso i legami stretti tra Venezia e le città periferiche, noi troviamo una serie di patti fondamentali che regolano reciprocamente i diritti della metropoli e delle comunità suddite: questi patti prendono il nome di *promissiones*, *privilegia*, *capitoli*, ecc. Sono questi patti altrettante carte statutarie, basi fondamentali dei rapporti tra Venezia e le città dominate ⁽¹⁾.

L'impronta commerciale della politica veneziana di governo vi è spesso visibile, specie nei primi secoli: non si può negare che i veneziani perseguissero la tendenza di rendere i porti e le rade dell'Adriatico e dell'Jonio utili e liberi alle loro flotte ed al loro commercio. I commer-

⁽¹⁾ Abbiamo, così per la Grecia, i *Capitula Nauplii*, *Monembasiae* (Malvasia), *Naupacti*, *Augusticiae*, *Zacynthii*, *Cephalleniae*, ecc. (cfr. SATHAS, *Monumenta historiae hellenicae*, vol. IV).